



IL FISCO SEMPLICE

u. 9
2019

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:
Settore Fiscalità d'Impresa
Tel. 06 5866 220 · E-mail tributario@confcommercio.it

L'ARGOMENTO DEL MESE

a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l'Italia

Dagli Studi di Settore agli "Indici Sintetici di Affidabilità" (ISA)

Le criticità riscontrate nella prima fase di applicazione e la posizione della Confederazione

1. Dagli Studi di Settore agli "Indici Sintetici di Affidabilità" (ISA): Gli obiettivi della Riforma

CONFCOMMERCIO è stata tra le principali promotrici di una radicale riforma del sistema degli Studi di Settore mediante la loro sostituzione con sistemi che incentivassero una "compliance" preventiva tra Fisco e contribuenti.

Come noto, gli Studi di Settore sono stati introdotti nel nostro ordinamento tributario nel 1993 e la loro prima elaborazione risale al 1998, dopo la firma di un primo protocollo d'intesa tra il Ministero delle Finanze e le Associazioni di Categoria.

Gli Studi di Settore erano, quindi, il frutto di un progetto di condivisione e di confronto tra Amministrazione finanziaria e rappresentanze delle imprese e dei lavoratori autonomi ed hanno permesso di superare le precedenti negative esperienze in tema di "minimum tax" e di altri strumenti per la determinazione presuntiva del reddito d'impresa o del reddito di lavoro autonomo, quali i "Parametri" ed il "Contributo Diretto Lavorativo".

Con gli "Indici Sintetici di Affidabilità" (ISA) è stata, pertanto, data una concreta risposta alle istanze della Confederazione di favorire la "compliance" nei confronti dei contribuenti più virtuosi e, allo stesso tempo, di contrastare le condotte non virtuose, distorsive della concorrenza e delle regole del mercato.

In pratica gli ISA si collocano all'interno della più complessa ed articolata riforma fiscale avviata negli ultimi anni, volta a delineare un nuovo sistema di relazioni tra Fisco e contribuenti, incentivando la "tax compliance", la trasparenza ed il dialogo.

L'obiettivo degli ISA non è quello di sopperire alle carenze degli Studi di Settore con meri aggiustamenti procedurali, ma di avviare un profondo mutamento nella relazione tra Fisco e contribuenti in armonia con il principio di leale collaborazione fiscale contenuto nello Statuto dei Diritti del Contribuente.

Se gli Studi di Settore risultavano fondati sulla stima di un livello "congruo" di ricavi e con la conseguente possibilità per il Fisco di effettuare accertamenti presuntivi in caso di ricavi dichiarati inferiori a quanto stimato, i nuovi "Indici Sintetici di Affidabilità" hanno lo scopo di premiare i contribuenti più affidabili, ovvero prevedendo:

L'aforisma del mese

La saggezza dell'uomo non ha ancora escogitato un sistema di tassazione che possa operare con perfetta uguaglianza.

– Andrew Jackson

- › periodi di accertamento più brevi;
- › l'esclusione da accertamenti sintetici e presuntivi;
- › procedure più rapide per i rimborsi IVA;
- › la disapplicazione della disciplina riguardante le società non operative.

In altre parole si passa da una logica repressiva ad una logica premiale.

E ciò è in sintonia con la più ampia strategia di miglioramento del rapporto tra Fisco e contribuenti volta ad accentuare la prevenzione ex-ante rispetto alla repressione ex-post.

Occorre dire che questa strategia si è concretizzata a partire dal 2014 - in attuazione della Legge Delega di Riforma fiscale (Legge n. 23 del 2014) - con vari provvedimenti volti a migliorare la certezza del rapporto con il Fisco, in particolare mi riferisco alla revisione degli interpelli, dell'abuso del diritto, delle sanzioni penali ed amministrative, del contenzioso e nell'introduzione dell'istituto della "cooperative compliance" per i contribuenti di maggiori dimensioni.

Gli **ISA** completano questa strategia per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

2. Le criticità riscontrate nella fase di prima applicazione degli ISA

E' innegabile che una riforma di tale portata avrebbe comportato, nella fase di prima applicazione del **nuovo strumento di "compliance"**, per le imprese e per gli intermediari che le assistono, criticità e difficoltà operative.

In particolare, tra le tante problematiche riscontrate, ritengo che sia mancata, in primis, quella necessaria comunicazione istituzionale, su larga scala, e di coinvolgimento delle Organizzazioni di Categoria in merito alla corretta rappresentazione degli ISA a livello territoriale, in conformità con quanto concordato in sede di Commissione degli Esperti con l'Agenzia delle Entrate e con la SOSE in merito alla necessità di avviare un'attività formativa congiunta sul territorio.

Inoltre, non è giustificabile il ritardo nell'emanazione di circolari esplicative e/o decreti ministeriali in grado di spiegare aspetti nuovi di natura metodologica e di efficacia applicativa ai fini fiscali degli ISA, anche con riferimento alla definizione

dei valori e dei dati precalcolati forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Ed ancora, l'eccessivo numero di aggiornamenti del software ha causato notevoli problemi operativi agli intermediari.

Ma vorrei anche ricordare l'assoluta carenza di comunicazione in ordine al trattamento di situazioni di possibile inapplicabilità e/o di inefficacia applicativa degli **ISA** sotto il profilo metodologico in grado di alterare la definizione di un equo livello di affidabilità fiscale.

Come merita menzione, infine, la mancata preventiva condivisione in sede di Commissione degli Esperti della predisposizione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate recante la disciplina del regime premiale, in ordine alla definizione dei livelli di premialità ed alla coerenza del regime premiale rispetto ai principi ritraibili dalla norma (quali, ad esempio: la pace fiscale per i soggetti più affidabili attraverso la tendenziale maggiore riduzione dei termini di accertamento; il superamento implicito della disciplina delle società non operative; l'effettiva valorizzazione di affidabilità anche con riferimento ad annualità pregresse).

3. La posizione di CONFCOMMERCIO

Alla luce degli evidenti problemi operativi riscontrati dalle imprese e dagli intermediari che le assistono in questa prima fase di applicazione degli **ISA**, la **Confederazione** ritiene necessaria un'attenta osservazione, entro un congruo arco di tempo, della efficacia delle tecniche statistiche applicate e delle analisi economiche di riscontro di validità delle stime operate.

Tale attività di "**osservazione monitorata**" dei nuovi Indici dovrà avere come naturale conseguenza il riconoscimento della premialità in favore delle imprese che conseguono un alto punteggio di affidabilità, una più efficace valorizzazione delle cause di possibile non corretta applicazione dei nuovi Indici da evidenziare nelle cosiddette "note aggiuntive" ed un'attenta valutazione - in un arco temporale di almeno due anni - degli operatori economici che presentano un punteggio gravemente insufficiente per il conseguimento del primo livello di premialità ancorché operanti in contesti produttivi non in crisi.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE ALL'ACQUIRENTE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI (C.D. SISMABONUS ACQUISTI) E DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE SPETTANTE PER GLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019

Con il Provvedimento del 31 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate definisce le modalità attuative delle disposizioni relative agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.

Nello specifico, vengono stabilite le modalità e i termini per consentire ai soggetti beneficiari delle detrazioni, d'intesa con il fornitore, di comunicare all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per usufruire dello sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, in luogo della detrazione stessa.



INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE – PERIODO DI IMPOSTA 2018 – PRIMI CHIARIMENTI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.17 del 2 agosto 2019

Con la Circolare n.17 del 2 agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), introdotti per favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l'emersione spontanea di basi imponibili.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ricorda che gli ISA esprimono il grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica, alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta. Detta metodologia permette di realizzare una valutazione "graduata" relativamente ai comportamenti gestionali e contabili e consente di individuare i contribuenti che, risultando "affidabili", avranno accesso a significativi benefici premiali.

Con la Circolare in commento, l'Agenzia delle Entrate illustra, più nel dettaglio, quali sono le finalità dei nuovi ISA, gli elementi distintivi, la loro elaborazione e applicazione, soffermandosi, poi, sulle cause di esclusione.

L'Agenzia spiega, inoltre, come migliorare il proprio giudizio di affidabilità, illustrando i benefici previsti per i contribuenti più affidabili, l'analisi del rischio, le sanzioni e l'attività di accertamento nei confronti dei contribuenti inadempienti.

Infine, la Circolare fornisce risposte a ad alcune richieste di chiarimento pervenute in relazione a diversi aspetti correlati all'applicazione degli ISA.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ECOBONUS) EFFETTUATI SULLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI. UTILIZZO DEL CODICE TRIBUTO "6890" PER CONSENTIRE LA COMPENSAZIONE, TRAMITE MODELLO F24, DEL CREDITO D'IMPOSTA CORRISPONDENTE ALLE DETRAZIONI SPETTANTI.

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 74 del 5 agosto 2019

Con la Risoluzione n. 74 del 5 agosto 2019, in tema di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS), anche per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari, l'Agenzia delle Entrate rende noto che le quote annuali dei crediti ceduti potranno essere utilizzate in compensazione, tramite modello F24, indicando il già esistente codice tributo "6890", denominato "ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto ai sensi dell'art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni".

I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità stabilite con il provvedimento Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019. Tenuto conto che la detrazione spettante per l'ECOBONUS può essere utilizzata in dieci quote annuali di pari importo, l'Agenzia ricorda che il suddetto provvedimento prevede, tra l'altro, che anche il credito ceduto sia ripartito in altrettante quote.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Risoluzione n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2019

Con la Risoluzione n. 2 del 6 agosto 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che il termine di presentazione della dichiarazione TARI è il 30 giugno o il diverso termine stabilito dal comune nell'ambito dell'esercizio della propria potestà regolamentare, mentre solo le dichiarazioni relative all'IMU e alla TASI devono essere presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo.



APPLICAZIONE DEL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI COMMERCIALI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA CATASTALE C/1

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 340 del 23 agosto 2019

Con la Risposta n. 340 del 23 agosto 2019, nell'ipotesi di locazione di un immobile commerciale iscritto in catasto con categoria C/1, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la previsione contrattuale presente nel contratto di locazione, che fa dipendere la quota variabile del canone dal fatturato del conduttore, non possa essere di ostacolo all'assoggettamento del contratto stesso al regime della cedolare secca.

DEFINIZIONE DEL PVC AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 119 DEL 2018. DIRITTO DI RIVALSA DELL'IVA

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 349 del 28 agosto 2019

Con la risposta n. 349 del 28 agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate afferma che, nel caso di pagamento rateale della somma dovuta ai fini della definizione, il diritto di rivalsa può essere esercitato in proporzione al valore delle singole rate pagate. Ne consegue che va ammessa la rivalsa della maggiore IVA versata dal contribuente che abbia effettuato validamente la definizione agevolata del processo verbale di constatazione (di cui all'articolo 1 del D.L. n. 119 del 2018). A sua volta, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA corrisposta a titolo di rivalsa.



APPLICAZIONE DELLA TASSAZIONE AGEVOLATA "PRIMA CASA" ALLA PERTINENZA DELLA UNITÀ IMMOBILIARE A1, PER LA QUALE SI È FRUITO DEL REGIME DI FAVORE

Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 362 del 30 agosto 2019

Nel caso di acquisto di un locale ad uso magazzino da destinare a pertinenza di un appartamento, per il quale si è già beneficiato delle agevolazioni "prima casa" al momento del suo acquisto, con la risposta n. 362 del 30 agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, nella fattispecie in esame, è possibile fruire dell'applicazione dell'imposta di registro con l'aliquota agevolata del 2 per cento.

Il descritto regime agevolativo, tuttavia, trova applicazione a condizione che l'immobile acquistato sia effettivamente e sostanzialmente destinato ad essere qualificato come pertinenza dell'abitazione principale.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa Confcommercio

FATTURAZIONE ELETTRONICA

DOMANDA Si chiede di conoscere se la sanzione prevista per la tardiva registrazione della fattura elettronica è compresa nella sanzione prevista per la tardiva emissione del predetto documento contabile

RISPOSTA Al riguardo, si precisa che, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E del 2019, l'articolo 10, comma 1, del d.L. n. 119, modificando l'articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015, ha delineato un peculiare quadro sanzionatorio proprio delle sole fatture elettroniche.

Secondo l'Agenzia, stando alla previsione letterale della norma, la disapplicazione/riduzione delle sanzioni non riguarda fattispecie diverse da quelle previste nell'art. 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Ne deriva, quindi, che rimangono interamente applicabili, tra le altre, le sanzioni dettate dall'articolo 9 del medesimo D.Lgs. n. 471 in tema di corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registri previsti dalla legge.

Alla luce di ciò, quindi, sembrerebbe che la sanzione prevista per la tardiva emissione della fattura elettronica non ricomprenda anche quella prevista per la sua tardiva registrazione.

DOMANDA In tema di fattura differita, si chiedono chiarimenti sulle corrette modalità di fatturazione nel caso di un DDT che ha come data il 28 del mese, considerato che si possono emettere delle fatture immediate verso altri clienti nei giorni successivi senza sapere se vi saranno altri DDT

RISPOSTA Nel caso prospettato, è possibile generare la fattura elettronica con la data dell'ultimo DDT o con quella dell'ultimo giorno del mese, in modo da consentire la corretta competenza.

Si precisa, altresì, che, qualora ritenuto più agevole, nel rispetto del termine per l'emissione delle fatture elettroniche previste dall'articolo 21, comma 4 del DPR n. 633/1972, è possibile indicare nel campo data anche una data diversa da quella di effettuazione dell'operazione o dell'ultimo DDT, purché la data indicata sia compresa tra il giorno di effettuazione dell'operazione e il termine ultimo di emissione.

DOMANDA Si chiedono chiarimenti, in tema di fatturazione elettronica, sulla corretta disciplina da applicare con particolare riferimento a servizi comuni ad attività separate IVA

RISPOSTA Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui avvengano passaggi interni in relazione a due distinte attività IVA esercitate, il soggetto passivo deve emettere autofattura con l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota applicabile e della relativa imposta. Il documento contabile, così predisposto, dovrà poi essere inviato al Sistema d'interscambio. Tale regola vale anche nel caso di passaggi interni di "servizi", come nel caso prospettato nel quesito, per la cui ipotesi si segue la medesima disciplina prevista per il passaggio interno di beni.



IMPOSTA DI PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

DOMANDA Si chiede di conoscere se è dovuto il pagamento dell'imposta di pubblicità, relativamente all'indicazione del marchio ed indirizzo dell'azienda, apposti per più di due volte sui veicoli utilizzati per il trasporto dei beni da essa prodotti

RISPOSTA Con la recente sentenza n. 8276 del 2018, la Corte di Cassazione, chiamata a decidere sulla corretta interpretazione della esenzione dall'imposta di pubblicità in parola, dettata dal co.4-bis, dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, ha affermato che la norma in questione è diretta al vettore che, in quanto tale, nell'espletamento di un contratto di trasporto, svolge la sua attività per conto proprio o "anche" per conto di terzi (ma, in tale ultima ipotesi, come subvettore in esecuzione di un contratto di subtrasporto stipulato con il primo vettore); e non si rivolge pure all'impresa di produzione che effettui, come attività strumentale, il trasporto della merce prodotta.

Alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale - che conferma quello già espresso in precedenza dalla medesima Corte - si ritiene che, per la fattispecie prospettata, l'azienda in questione dovrebbe corrispondere l'imposta in parola per la pubblicità applicata sui propri veicoli, utilizzati per il trasporto della merce da essa prodotta.

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

DOMANDA Si chiede di conoscere se è dovuto il pagamento, ridotto del 50%, dell'imposta di pubblicità riguardante la vetrofania posta sulla porta di ingresso della sede di un'associazione, la quale è in aggiunta all'insegna di esercizio per la quale viene riconosciuta l'esenzione

RISPOSTA Al riguardo, si evidenzia che, in base alla Risoluzione del MEF n. 2/DF del 24 aprile 2009, l'apposizione di loghi, effettuata su spazi separati rispetto a quello utilizzati per l'insegna di esercizio, svolge comunque la funzione propria dell'insegna di esercizio, con la conseguenza che la superficie va sommata a quella delle altre eventuali insegne di esercizio.

Pertanto, non sembra potersi applicare, al caso di specie, l'esenzione prevista dal comma 1, lett. a), dell'art. 17, del D.Lgs. n. 507 del 1993, la quale si riferisce ai mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, ma ad eccezione delle insegne.

In ragione di quanto sopra, quindi, si ritiene corretta la richiesta di pagamento, salvo che non ci sia una disposizione del regolamento comunale che accordi l'esenzione dal suo pagamento.

IRAP – ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

DOMANDA Si chiede di conoscere se un'associazione senza scopo di lucro, che svolge solo attività istituzionale ed ha un solo dipendente, è tenuta al versamento dell'IRAP

RISPOSTA Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 10, del D. Lgs. n. 446 del 1997, gli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali sono tenuti al pagamento dell'IRAP.

Nel caso di specie, quindi, l'associazione in questione, anche se svolge esclusivamente attività istituzionale, è tenuta al pagamento dell'imposta, la cui base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare della retribuzione spettante al personale dipendente, al netto dei contributi assicurativi e previdenziali.

SCADENZARIO FISCALE

OTTOBRE 2019

MARTEDÌ 1° OTTOBRE

IRPEF / IRAP - Dichiarazione Modello Redditi ed IRAP - Persone fisiche e società di persone

Presentazione telematica dichiarazione Modello Redditi ed IRAP per il 2018 di persone fisiche e società di persone entro il 30 novembre 2019, in caso di presentazione in via telematica (ovvero entro il 30 giugno 2019, prorogato al 1°luglio 2019, nei casi in cui è ammessa la presentazione presso gli uffici postali).

MARTEDÌ 15 OTTOBRE

IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro

Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398 del 1991.

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE

IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalle dichiarazioni Modello REDDITI ed IRAP - Rateizzazione - Titolari di partita IVA

Versamento con interessi della rata imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni REDDITI ed IRAP per i contribuenti titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato.

LUNEDÌ 21 OTTOBRE

IVA - Servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici - Regime speciale - Dichiarazione trimestrale e versamento

Dichiarazione trimestrale e versamento imposta relativa ad operazioni di commercio elettronico effettuate da operatori non UE e da operatori UE nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta.

BOLLO - Fatture elettroniche

Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare precedente.

IVA - Misuratori fiscali - Comunicazione delle operazioni di verifica effettuate

Comunicazione telematica - per fabbricanti e laboratori di verifica - delle operazioni di verifica periodica dei misuratori fiscali effettuate nel trimestre solare precedente.

VENERDÌ 25 OTTOBRE

IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT mensili e trimestrali

Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. INTRASTAT relativi al mese di settembre 2019 ed al III trimestre 2019.

ASSISTENZA FISCALE - Dichiarazione modello 730 integrativo Presentazione al CAF o ai professionisti abilitati di un mod. 730 - integrativo in caso di correzione errori od omissioni a favore del contribuente

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE

IRPEF / IRAP - Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali - Persone fisiche e società di persone soggette ad ISA

Per i contribuenti soggetti ad ISA, versamento imposte a saldo e in acconto risultanti da dichiarazioni Modelli REDDITI ed IRAP , con maggiorazione dello 0,40 per cento.

CEDOLARE SECCA - Imposta sostitutiva - Contribuenti soggetti ad ISA - Versamento con maggiorazione del saldo e della prima rata d'acconto.

Per i contribuenti soggetti ad ISA, versamento imposta sostitutiva c.d. "cedolare secca" a saldo per il 2018 ed in acconto per il 2019, con maggiorazione dello 0,40 per cento. L'importo è rateizzabile.

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE

TOSAP / COSAP - Versamento rata

Versamento rata trimestrale per tassa o canone occupazione spazi

IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972 - Dichiarazione e versamento

Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva).

BOLLO - Pagamento in modo virtuale - Versamento rata

Versamento rata bimestrale dell'imposta di bollo in modo virtuale.

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta

Versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe.

SOSTITUTI D'IMPOSTA - Dichiarazione Modello 770 - Presentazione

Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello 770/2019.

IVA - Rimborsi trimestrali - Presentazione domanda di rimborso o di utilizzazione in compensazione

Presentazione telematica ad Agenzia Entrate del Modello IVA TR per richiesta di rimborso o di utilizzazione in compensazione dell'IVA a credito relativa al III trimestre 2019.

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP - Adempimenti collegati - Termini di presentazione e di versamento

Per i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno dell' undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (entro il 30 novembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).

IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalla dichiarazione Modello REDDITI ed IRAP - Rateizzazione - Non titolari di partita IVA

Versamento con interessi della rata di imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni REDDITI ed IRAP per i contribuenti non titolari di partita IVA che hanno optato per versamento rateizzato.

IVA - Elenchi delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("c.d. Esterometro") - Trasmissione

Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("c.d. Esterometro") relative al mese precedente.

IVA - Adempimenti di fine mese

Effettuazione degli adempimenti di fine mese.

DEFINIZIONE AGEVOLATA - C.d. "Saldo e stralcio" - Comunicazione dell'agente della riscossione

Comunicazione dell'agente della riscossione in merito alla domanda di definizione "a saldo e stralcio".

